



REGOLAMENTO DI ISTITUTO per il Triennio 19-22, in riferimento al P.T.O.F. del LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO "DE CARLO", elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/12/2018, sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente- prot.5085/A del 03/12/2018- e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2018 con delibera n. 4

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica, recependo i contenuti dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con DPR 249/98 e del DPR 235/2007. È conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR 275/99), nonché del DPR 567/96.

Si ispira ai seguenti principi fondanti:

Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell'alunno. All'interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socio-economiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.

Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.

Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli alunni diversamente abili.

Il corrente Regolamento è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante, accettando e firmando il Patto di Corresponsabilità previsto dal DPR 235/2007.

DIRITTI E DOVERI

Art. 1 - Diritti e doveri degli alunni

Gli studenti hanno il diritto-dovere di arrivare a scuola puntuali al fine di rispettare se stessi e gli altri (dovere) e potere usufruire delle lezioni (diritto).

L'inizio delle lezioni è fissato per le ore 08,00. Essi debbono entrare in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni stesse. Eccezionalmente, sarà tollerato un ritardo di qualche minuto sull'orario di inizio delle lezioni.

Dopodiché la porta d'ingresso verrà chiusa e i ragazzi ritardatari, che nel frattempo avviseranno i loro genitori, verranno accolti nel cortile della scuola e vigilati dagli operatori del servizio di Vigilanza. Essi saranno ammessi in classe alle ore 9.00 solo se accompagnati da uno dei genitori e con debita e documentata giustificazione da presentare al dirigente o suo delegato. Tali ritardi saranno regolarmente registrati tramite registro elettronico dal docente della 1^a o 2^a ora.

Resta comunque esclusa la possibilità di entrare a scuola durante la seconda ora, cioè dopo le 9.05, in quanto le continue interruzioni della lezione lederebbero il diritto allo studio ai ragazzi che vivono la scuola con grande senso del dovere e di rispetto delle regole.

Per gli alunni che per 10 volte – entro l'anno – entreranno in ritardo o usciranno in anticipo rispetto al regolare orario delle lezioni-saranno convocati – a cura del docente coordinatore di classe - i Genitori i quali ne prenderanno atto e li giustificheranno per iscritto, impegnandosi a collaborare con la scuola affinché gli studenti modifichino tale comportamento non proficuo.

Superata la quota 10, conseguirà una valutazione negativa del comportamento .

Le uscite anticipate saranno concesse solo per i casi di visita medica certificata e per urgenti e/o gravi motivi debitamente autocertificati da uno dei genitori.

Dopo le ore 13,30 (per gli alunni la cui uscita è prevista per le ore 14,00), non saranno concesse uscite anticipate –salvo presentazione di copia del documento di identità di uno dei genitori e di Atto notorio. **Comunque non saranno autorizzate più di 6 uscite anticipate nel corso dell'anno.**

Le ore di lezione non effettuate dall'alunno, a causa dell'ingresso ritardato e/o a causa di uscita anticipata, saranno calcolate come ore di assenza.

E' dovere degli studenti frequentare le lezioni in modo costante, attivo e proficuo, avendo sempre cura di avere, in ogni occasione, un comportamento corretto. In questa ottica diventa un diritto-dovere partecipare a tutte le attività integrative e complementari organizzate dalla scuola.

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Hanno diritto a ricevere un insegnamento sereno, equilibrato, conforme ai programmi, aggiornato ed aperto al dibattito sereno ed alla collaborazione.

Fondamentalmente rispettosa della coscienza morale e critica di ogni alunno, la scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva, e responsabile, alla vita della scuola.

Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza.

Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

E' diritto degli alunni usare, nello svolgimento dei Programmi e nell'attuazione degli I.D.E.I. e dei progetti del P.T.O.F., tutte le attrezzature didattiche della scuola, nonché frequentare i laboratori, la palestra e la biblioteca. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni e le attività didattiche della giornata.

L'alunno avrà cura di custodire con diligenza ed ordine i libri, i quaderni e gli altri oggetti di sua proprietà, non dovrà danneggiare quelli degli altri, né i mobili e le suppellettili della scuola, non dovrà deturpare le pareti delle aule, dei corridoi, dei servizi, né gettare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere sul pavimento.

Gli alunni non devono trattenersi a conversare nei servizi, schiamazzare per i corridoi e le scale, entrare in aule diverse dalla propria senza motivo. In occasioni di visite guidate, lezioni itineranti, viaggi di istruzione e attività extracurricolari (partecipazioni a convegni, seminari, ecc...), gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, in maniera da non offendere il decoro e la morale, tenendo presente che atti particolarmente gravi possono essere soggetti a sanzioni disciplinari.

E' diritto degli alunni usare, nello svolgimento dei programmi e nell'attuazione degli I.D.E.I. e dei Progetti del P.T.O.F., tutte le attrezzature didattiche della scuola, nonché frequentare i laboratori, la palestra e la biblioteca.

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 2 - Adattamento del calendario scolastico

Il Consiglio d'Istituto delibera in merito al calendario scolastico annuale, nell'ambito delle attribuzioni e dei margini di autonoma decisionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative, tenendo conto:

- a) della necessità di salvaguardare il diritto allo studio per quanto concerne la durata temporale dell'anno scolastico;
- b) delle indicazioni del Collegio dei Docenti circa le prioritarie esigenze di carattere didattico - organizzativo.

Art. 3 - Assegnazione docenti

L'assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico nel rispetto dei seguenti criteri:

1. continuità educativa e didattica (se positiva per gli alunni);
2. compatibilità con gruppo docenti /consiglio di classe;

Art. 4 - Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, dei consigli di classe, del Consiglio di Istituto.

Le assemblee d'Istituto e di classe rappresentano una creazione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli alunni sono invitati ad una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.

Le assemblee di Istituto sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta dei rappresentanti d'Istituto - presentata con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data richiesta per l'indizione della stessa assemblea – e deve contenere l'ordine del giorno. La richiesta di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dalla metà più uno degli studenti o dai soli membri del Comitato Studentesco (ove è presente). Si chiarisce che il Comitato Studentesco può essere formato dagli alunni rappresentanti di classe più gli alunni eletti nel Consiglio d'Istituto. La costituzione del Comitato Studentesco dev'essere tempestivamente comunicato al Dirigente Scolastico.

Con l'autorizzazione allo svolgimento dell'assemblea d'Istituto, vengono fissati i tempi e i modi di svolgimento della stessa. Alle assemblee di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli Insegnanti delle classi interessate.

È consentito lo svolgimento di un'Assemblea d'Istituto e di una di classe al mese e non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Alle assemblee d'istituto , svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Ogni assemblea dovrà essere corredata da un verbale.

L'Assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l'organo che debba precedere alla convocazione, è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che effettuano regolare richiesta di assemblea al Dirigente scolastico.

Le assemblee di classe si svolgeranno alla presenza del docente dell'ora, il quale ha solo il compito di vigilanza. Al termine di ogni assemblea di classe, verrà redatto un apposito verbale, sottoscritto dai rappresentanti di classe.

I Consigli di classe sono convocati per iscritto dal Capo d'Istituto, il quale fissa l'ordine del giorno, nonché tempi e modi di svolgimento dello stesso. I Consigli di classe definiscono e programmano gli interventi didattici ed educativi all'inizio, durante e/o al termine dell'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente secondo le modalità indicate dal Regolamento del medesimo Consiglio.

Art. 5 - Consulta degli studenti

Le consultazioni avverranno all'interno delle Assemblee d'Istituto e i risultati saranno portati a conoscenza del Dirigente.

Art. 6 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da due docenti eletto dal Collegio dei Docenti, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, quale rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli alunni. Questi ultimi due membri, genitori e alunni, vengono scelti durante le Elezioni delle rispettive componenti in seno al Consiglio di Istituto. In totale i componenti dell'organo di garanzia sono n.4.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 6 giorni dalla notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all'Organo di garanzia interno che decide in via definitiva (art. 4 comma 7 del DPR 249/1998 e DPR n.235/2007).

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del e dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249/1998 DPRn.235/2007). In caso di assenza o conflitto di interesse il componente sarà sostituito, in base alle proprie funzioni:

1. da 1 docente supplente (eletto dal Collegio dei docenti)
2. da 1 rappresentante dei genitori supplente (eletto dalla componente)
3. da 1 rappresentante degli studenti supplente (eletto dalla componente)

L'organo di garanzia ha durata annuale (anno scolastico).

Art. 7 - Regolamento dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va notificato ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 8 - Modalità generali per la formazione e composizione delle classi prime

Le classi saranno formate in conformità con le disposizioni ministeriali vigenti. Ogni anno scolastico il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri generali relativi alla formazione delle classi Prime che devono tenere conto di quanto segue: soddisfare le richieste dell'utenza, ove e se necessario; assicurare una classe eterogenea.

Art. 9 - Funzionamento della biblioteca, dell'Archivio di documentazione, dei laboratori scientifici e uso delle attrezzature culturali didattiche e sportive.

Il funzionamento della biblioteca, dei laboratori informatico, linguistico, multimediale, fisica e chimica, e della palestra è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti. La biblioteca degli alunni e degli insegnanti sarà gestita dal fiduciario nominato dal Collegio Docenti. L'uso dei laboratori è regolamentato da un registro che notifica l'orario di utilizzo da parte delle classi dell'Istituto. I docenti accompagnatori sono tenuti a controllare durante e al termine dello svolgimento dell'attività didattica il corretto 'uso dei computer. Ogni docente deve ritenersi responsabile di qualsiasi danno arrecato all'attrezzatura dei laboratori. A tale proposito:

Nell'aula, non è consentito modificare le impostazioni date ai vari computer;

è vietata ogni attività tranne quella esclusivamente formativa;

non è consentito né mangiare né bere all'interno dell'aula;

è vietato scrivere sui banchi o sui computer;

i docenti sono pregati di non usare CD-ROM non allegati ai libri di testo;

i docenti devono segnalare ai responsabili dell'aula eventuali anomalie riscontrate alle macchine e/o al software informatico;

accedendo a Internet, rispettare la netiquette (=etichetta di rete regole di comportamento);

lasciare il laboratorio nelle migliori condizioni;

nell'Istituto è presente un Archivio di Documentazione costituito da materiale cartaceo e non (video, cd-rom, progetti annuali) quale testimonianza delle esperienze e dei percorsi didattici più significativi.

Art. 10 - Accesso ad Internet

Gli studenti e i docenti possono accedere ad Internet solo per motivi relativi ai progetti scolastici. La scuola si riserva il diritto di controllare i siti d'accesso di ogni postazione e di assumere i provvedimenti atti ad evitarne l'uso improprio. Le norme specifiche per l'accesso ad Internet e per tutte le attività a carattere multimediale verranno stabilite dal responsabile del Laboratorio informatico e/o dal fiduciario.

NORME DI SICUREZZA, VIGILANZA E DIVIETI

art. 11 - Applicazione Normativa Sicurezza

Gli alunni dell'Istituto sono equiparati, compatibilmente con la loro età e il loro stato di minori, ai sensi e per effetto della normativa vigente, a operatori in uno spazio lavorativo e in idoneo ambiente di apprendimento e di crescita (L.30/2000): la scuola è quindi per loro il luogo di lavoro che si attua nello "studio teorico e pratico e nella partecipazione attiva alle attività educative di

insegnamento-apprendimento". A tale legge risultano conseguenti i comportamenti sia personali sia collettivi di tutti gli operatori.

Art. 12 - Vigilanza sugli alunni.

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima e durante le attività parascolastiche ed extrascolastiche valgono le seguenti norme:

- gli alunni entrano nell'edificio cinque minuti prima che precedono l'inizio delle lezioni;
- tutti i docenti devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- l'ingresso degli alunni è fissato alle ore 8,00;
- per nessun motivo gli alunni potranno assentarsi dalla scuola durante l'orarioscolastico.

La famiglia, per giustificati motivi, può richiedere all'insegnante l'uscita anticipata del figlio. La richiesta deve essere scritta su apposito modello (ed eventualmente nell'apposita sezione del libretto) con l'indicazione dell'ora dell'uscita anticipata. Per ragioni di sicurezza l'allievo potrà lasciare la scuola soltanto se affidato ad un genitore o ad un adulto opportunamente delegato. Per uscite anticipate periodiche (per es. per motivi di trasporto) è necessario il consenso e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico;

- al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni deve avvenire con ordine, con la diretta vigilanza del personale docente di turno che accompagna gli alunni fino al portone dell'Edificio Scolastico nel rispetto dell'ordine di evacuazione organizzato dalla scuola. In caso di incidente grave, per il quale occorre l'immediato ricovero al pronto soccorso, bisogna avvertire tempestivamente la famiglia dell'alunno e contemporaneamente chiamare l'ambulanza, telefonando al numero 118; quindi avisare tempestivamente l'ufficio di segreteria. Né gli insegnanti, né gli personale ATA possono assumersi la responsabilità di portare direttamente l'infortunato all'ospedale. Qualora nessun familiare sia reperibile, la scuola si organizzerà per affrontare adeguatamente l'emergenza. Negli spostamenti dalle aule ai laboratori ed alla palestra, gli alunni devono sempre essere accompagnati dal docente dell'ora e devono recarsi alle esercitazioni tutti insieme, ordinatamente ed in silenzio, al fine di non disturbare i compagni che, nelle altre aule, fanno lezione. Nel caso di esercitazione che capiti alla 1^a ora, gli studenti entreranno prima in classe, attenderanno che il Docente faccia l'appello, annoti gli assenti e le eventuali giustificazioni delle assenze del giorno precedente e poi, insieme allo stesso Docente si recheranno in laboratorio o in palestra.

Art. 13 - Assenze degli alunni.

La presenza degli alunni della Scuola Secondaria di secondo grado è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici. Le assenze degli alunni devono essere, in ogni caso, giustificate nell'apposito libretto delle giustifiche, rilasciato dall'Istituzione Scolastica, sempre da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, e consegnata al Docente della prima ora nel giorno di rientro a scuola dopo l'assenza. Dopo cinque giorni di assenza, l'alunno/a dovrà produrre certificato medico attestante la completa guarigione in assenza del quale saranno convocati i

genitori. L'alunno/a che si presenti a scuola senza giustificazione sarà riammesso alle lezioni con l'obbligo di regolarizzare la giustificazione dell'assenza il giorno dopo o al massimo entro 3 giorni dopodiché - il docente coordinatore di classe – provvederà a comunicare direttamente ai genitori;

Gli alunni stessi che entrano in ritardo sono ammessi dietro giustificazione dei genitori accettata dal Capo d'Istituto o da un suo collaboratore; qualora la giustificazione non ci fosse viene avvisato il genitore.

La scuola comunica, a seguito di segnalazione del coordinatore di classe, alle famiglie, i casi di assenza o ritardi ingiustificati degli alunni della Scuola. In occasione di eventuali scioperi, gli alunni assenti devono comunque giustificare l'assenza dalle lezioni. La firma delle giustificazioni e di ogni altra comunicazione deve essere quella del genitore depositata in segreteria.

Il ritardo reiterato degli alunni va comunicato attraverso la segreteria alla famiglia mediante comunicazione scritta.

Poiché con il D.G.R. n. 296 del 22/2/2006 è prevista la sospensione temporanea dell'obbligo della presentazione del certificato medico sarà cura dei genitori presentare autocertificazione nella quale si attesti che l'alunno non è portatore di malattie infettive. E' compito della scuola informare i genitori circa la frequenza scolastica. Per i ritardi ingiustificati della prima ora di lezione se reiterati (più di due volte) lo studente non può essere riammessa in classe se non accompagnato dai genitori.

Le assenze degli studenti maggiorenni, come qualunque altro studente, devono essere giustificate sempre e soltanto dai genitori.

Ai sensi e per effetto della normativa vigente, per la validità dell'a.s. 2017-2018 è necessario che l'Istituzione Scolastica garantisca agli alunni il seguente monte orario:

classi 1^ - 891 ore di lezioni annuali;

classi 2^ - 891 ore di lezione annuali;

classi 3^ - 990 ore di lezione;

classi 4^ - 990 ore di lezioni annuali;

classi 5^ - 990 ore di lezioni annuali;

A tale proposito, **un elevato numero di assenze individuali (più di 35 giorni di lezione, ovvero n. 175 ore di lezione annuale, in totale), o di massa (più di 6 giorni di lezione ovvero 30 ore di lezione in un anno, in totale) e/o un comportamento scorretto**, comporterà:

- l'attribuzione del punteggio minimo del credito scolastico relativamente alla banda di oscillazione;
- il "6" in condotta;
- l'esclusione dei singoli allievi o dell'intera classe dalle attività integrative e/o complementari ivi comprese le gite ed i viaggi di Istruzione. Questi ultimi, per dettato giuridico sono "attività integrative e complementari", cioè da svolgere "a supporto e completamento delle

programmazioni didattiche". Esse, quindi, non hanno più ragione di essere effettuati da quegli alunni e da quelle classi che si sottraggono allo svolgimento di dette programmazioni. Inoltre per gli alunni che superano il tetto massimo di ore di assenza, consentito dalla stessa normativa vigente in materia, pari ad $\frac{1}{4}$ del monte orario annuale previsto, non potranno essere scrutinati, salvo deroghe previste dalla stessa normativa e deliberate dal Collegio dei Docenti (motivi di salute debitamente certificati). In via eccezionale, possono essere autorizzate uscite anticipate solo per motivi familiari o personali gravi o gravissimi, imprevisi e/o imprevedibili.

Eventuali visite mediche e/o specialistiche devono essere fissate in orario non didattico. In caso contrario dev'essere dimostrato che tali visite non possono essere effettuate di pomeriggio, dopo l'orario delle lezioni. Gli alunni i quali, dovranno eventualmente sottoporsi a prelievo di sangue, avranno cura di chiedere, un giorno prima, il preventivo permesso ad entrare alla seconda ora, utilizzando gli appositi fogli del libretto delle giustifiche, facendolo annotare dal Docente, sul registro di classe. Si chiarisce che, le ore di lezione non effettuate dagli alunni, a causa di uscite anticipate, saranno calcolate come ore di assenza.

Art. 14 - Accesso di estranei ai locali della scuola

L'accesso di estranei nei locali delle scuole è vietato, a meno di esplicita autorizzazione del Capo d'Istituto o da suo delegato (collaboratori del Dirigente Scolastico, responsabili di plesso o fiduciari).

Art. 15 - Accesso dei genitori ai locali della scuola

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola;

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio;

Gli insegnanti si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno, se non previo appuntamento o in orario di ricevimento. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti, del Dirigente e dell'ufficio di Segreteria.

Art. 16 - Divieto di fumo (L. 584/75)

È vietato fumare nei locali della Scuola (aule, laboratori, corridoi, servizi). Il personale Docente ed Ausiliario deve rispettare tale divieto applicando integralmente le disposizioni di legge e le istruzioni in materia diramate dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero della Salute e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. E' altresì vietata, all'interno dell'edificio scolastico, la distribuzione di volantini e/o di altro materiale propagandistico, così come è assolutamente vietato raccogliere soldi, per qualsiasi motivo.

Art. 17 - Smarrimento o furto di oggetti di valore

La Scuola non si fa carico dello smarrimento o del furto di oggetti di valore, la cui custodia è demandata ai proprietari. Si raccomandano gli studenti di non lasciare in classe oggetti di valore.

Art. 18 - Regolamento relativo all'uso del cellulare e di dispositivi elettronici

È TASSATIVAMENTE VIETATO l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante tutte le attività scolastiche (compreso il cambio d'ora di lezione, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007). Durante le uscite didattiche l'uso di dette apparecchiature è consentito e direttamente regolato dagli insegnanti accompagnatori. Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA. Nessun alunno può utilizzare direttamente l'apparecchio della scuola. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti dei docenti. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge. Per coloro che dovessero utilizzare, durante le suddette attività, cellulari e/o dispositivi elettronici si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità:

Ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente e consegna al docente collaboratore del dirigente o al responsabile di plesso in busta chiusa firmata dall'alunno. L'alunno lo potrà ritirare al termine dell'orario delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente (prima volta).

Ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente e consegna in presidenza in busta chiusa firmata dall'alunno. Quanto ritirato verrà riconsegnato solo ai genitori, previo appuntamento con il dirigente scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente (seconda volta).

Qualora l'alunno dovesse incorrere per la terza volta nella stessa violazione, oltre al ritiro in busta chiusa firmata dall'alunno e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l'obbligo di frequenza. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal Dirigente Scolastico per necessità motivate.

COMPORAMENTO E NORME DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI

Art. 19 - Comportamenti degli alunni.

Tutti i soggetti che vivono nella Scuola basano il loro comportamento sul rispetto reciproco, sulla cortesia e comprensione. In particolare:

- gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

- gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici, i macchinari e le strutture scolastiche e ad avere un comportamento che non arrechi danni al patrimonio della scuola;
- gli alunni non devono aggirarsi per i corridoi e le scale dell'istituto durante le ore di lezione;
- gli alunni non possono uscire dall'aula durante le prime due ore di lezione, salvo casi eccezionali. Inoltre i Docenti concederanno il permesso ad un solo alunno per volta.

Art. 20 - Mancanze disciplinari

Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli alunni nel caso in cui questi vengono meno alla buona educazione al senso civile, ai doveri di cui all'art. 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 249/1998), ai vincoli vigenti nel presente regolamento ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

potranno essere loro comminate sanzioni secondo i criteri indicati dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 249/1998), nonché provvedimenti che tendano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007). I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violenza, la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare. Si configurano come principali mancanze disciplinari passibili di sanzioni i seguenti comportamenti:

- a) l'inosservanza dei doveri scolastici;
- b) l'assenza ingiustificata;
- c) la frequenza irregolare delle lezioni senza giustificato motivo;
- d) i ritardi reiterati;
- e) il comportamento scorretto durante le lezioni (disturbo);
- f) la falsificazione delle firme dei genitori sul libretto delle assenze o sul diario;
- g) inadempienze rispetto alle disposizioni organizzative dell'Istituto;
- h) l'inosservanza delle norme d'igiene e di rispetto ambientale;
- i) atti o parole che offendano la persona e/o il suo ruolo nell'ambito della scuola;
- j) atti che offendano l'identità culturale altrui in qualunque forma ciò avvenga;
- k) il comportamento scorretto, ineducato, lesivo della dignità altrui sia all'interno della scuola o durante il trasporto scolastico;
- l) i danneggiamenti volontari alle attrezzature della scuola o incuria verso il materiale della scuola assegnato in uso;

m) la manomissione o alterazione dei documenti scolastici: libretto dei voti e delle giustificazioni, registri, pagelle, verifiche ecc.

n) i comportamenti che rechino pericolo per l'incolumità personale di terzi;

o) la presa d'atto di reati compiuti all'esterno della scuola durante il tempo scuola.

Art. 21 - Provvedimenti disciplinari (sanzioni).

1. Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, nello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.

2. Le sanzioni irrogate dal Dirigente Scolastico, direttamente dal docente della classe durante la cui ora si verifica l'infrazione, e/o dai suoi collaboratori sono le seguenti:

a) ammonizione (richiamo) orale;

b) nota scritta sul libretto personale, non verbalizzata sul registro di classe;

c) ammonizione verbalizzata sul registro di classe.

3. La sanzione irrogata dal Consiglio di Classe consiste nel temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica o da misure equivalenti quali: divieto di partecipazione a visite o viaggi didattici, conferenze in Istituto, manifestazioni sportive, ecc...

4. Nel caso in cui si ripeta nello stesso periodo didattico una condizione di cui al precedente punto 3 sarà sempre e comunque data notizia alla famiglia tramite comunicazione scritta.

Art. 22 - Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato di proposito o per negligenza alla strumentazione, alle suppellettili, alle pareti o alle porte dei locali, dovrà essere risarcito dall'alunno responsabile o, nel caso che questi non sia individuato, dall'intera classe, quando il fatto accade in classe.

Art. 23 - Abbigliamento degli alunni e degli studenti all'interno dei locali scolastici

Gli alunni della Scuola devono indossare un abbigliamento funzionale e consono al contesto scolastico.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 24 - Rapporti scuola-famiglia

I genitori sono tenuti a collaborare strettamente con la scuola per una migliore crescita culturale ed umana dei propri figli.

a) La scuola informa periodicamente studenti e genitori sull'andamento scolastico e disciplinare degli alunni e sulle attività dell'Istituto con le seguenti modalità: sono effettuati colloqui settimanali di un'ora, tra genitori ed insegnanti, secondo l'ora di ricevimento che ogni insegnante avrà fissato nel proprio orario e comunicato alle classi;

b) gli orari di inizio e termine dei colloqui sarà fissato di volta in volta e comunicato alle famiglie. I colloqui quadrimestrali sono effettuati nel pomeriggio;

c) Sono previste forme di comunicazione con la famiglia quali la consegna delle schede di valutazione, il diario, comunicazioni ufficiali tramite la segreteria; le comunicazioni relative alla situazione di partenza e agli interventi individualizzati verranno effettuate secondo tempi e modalità fissate dalla Dirigenza Scolastica in accordo con il Collegio dei Docenti;

d) per eventuali problemi riguardante la classe i genitori faranno riferimento al rappresentante di classe che sarà portavoce con gli insegnanti nelle sedi opportune.

e) Con gli studenti il rapporto di comunicazione avviene durante l'ora di lezione. Il docente comunica agli studenti gli obiettivi per loro prefissati, il modo per raggiungerli con efficacia, i progressi e i risultati raggiunti.

f) I genitori sono pregati di controllare con assiduità i diari per prendere atto delle varie comunicazioni.

g) La raccolta di denaro (gita, assicurazioni, ecc...) non verrà effettuata dal personale docente ma dai rappresentanti di classe.

Art. 25 - Patto di corresponsabilità

I genitori delle Scuole Secondarie come previsto dal DPR 235/2007, sono chiamati a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità allegato al presente Regolamento. In caso di mancata sottoscrizione l'alunno sarà escluso dalle attività extrascolastiche.

L'Istituto, inoltre, si riserva di intraprendere azione legale a risarcimento dei danni arrecati dall'alunno all'interno dell'Istituto e delle strutture esterne dove si svolgono attività extrascolastiche.

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 26 - Diritti e doveri particolari del personale docente.

I diritti e i doveri del personale docente sono regolati dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni vigenti in materia. In particolare i docenti debbono collaborare fra loro, nel quadro dell'unità educativa della Scuola ed evitare qualsiasi fatto o atto che possa turbare la vita della scuola stessa. I docenti debbono inoltre vigilare responsabilmente sugli alunni loro affidati, tenuto conto delle responsabilità civili e penali connesse alla custodia dei minori. Il personale insegnante deve cooperare anche nella custodia e nel buon uso dei beni della scuola, curare il rispetto degli alunni nei confronti dei locali e delle attrezzature scolastiche: è altresì responsabile del materiale ritirato che deve essere riconsegnato integro dopo l'uso. L'insegnante che tralasci la sorveglianza degli alunni a lui affidati incorre nelle sanzioni disciplinari previste dalla Legge nonché nelle eventuali conseguenze inerenti la responsabilità civile e penale; nell'ora a disposizione gli insegnanti non debbono lasciare l'edificio scolastico se non autorizzati.

Gli insegnanti che si assumono l'impegno di compiere sperimentazioni o attività didattiche scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, debitamente autorizzate dalle norme vigenti,

debbono condurle a termine, compatibilmente con difficoltà di forza maggiore, che devono essere relazionate al Capo d'Istituto.

Le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, nonché le proposte dei Consigli di classe, sono vincolanti anche per gli insegnanti dissenzienti. Qualora il dissenso sia dovuto a ipotesi di violazione di leggi dello Stato, regolamenti vigenti o diritti acquisiti dai lavoratori, l'insegnante lo segnalerà al Capo d'Istituto ed eventualmente, per via gerarchica, all'Ufficio Scolastico Regionale. Per tutte le attività programmate dall'Istituto, compatibilmente con gli stanziamenti d'Istituto, le prestazioni effettuate oltre l'orario d'obbligo saranno retribuite con le modalità e nella misura definita in sede di contrattazione con il Responsabile Amministrativo, il Capo d'Istituto e le R.S.U.

Il coordinatore della classe ha l'obbligo di controllare settimanalmente le assenze, i ritardi reiterati e i provvedimenti disciplinari degli alunni e comunicarli tempestivamente alla famiglia.

Art. 27 - Assenze o ritardi del personale docente.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia, è opportuno che il personale docente si attenga alle seguenti norme generali:

- qualora, per gravi motivi, il docente sia costretto a ritardare il suo arrivo a Scuola, deve possibilmente avvertire il Capo d'Istituto o la Segreteria del ritardo, per non essere considerato assente ingiustificato dal servizio;
- qualora il docente debba rimanere assente dalle lezioni, deve comunicarlo tempestivamente alla segreteria; in caso di assenza per motivi di salute, il docente deve darne immediata comunicazione telefonica ed inviare quindi la domanda in carta semplice corredata da certificato medico; le assenze prevedibili (gravi motivi di famiglia, esami, studio, matrimonio, gravidanza, ecc.) devono essere comunicate con almeno tre giorni di anticipo.

Art. 28 - Doveri del personale A.T.A.

Il personale A.T.A. svolge il proprio servizio in base alla propria qualifica e funzione secondo quanto stabilito dal Contratto Nazionale.

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIGGI D'ISTRUZIONE

Art. 29 - Viaggi d'istruzione e visite guidate

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, ed eventuali viaggi all'estero previsti per l'adesione ai progetti deliberati, dovranno essere di regola programmati all'inizio dell'anno scolastico su proposta dei Consigli di Classe in quanto rientrano nelle attività parascolastiche. I piani, elaborati dai Consigli di Classe, saranno sottoposti al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto per quanto di competenza. Ogni piano dovrà indicare le classi interessate, le mete, le date approssimative, gli scopi didattici, la spesa di massima, il numero degli alunni partecipanti per classe, le autorizzazioni dei genitori e il nome degli accompagnatori.

Si dettano inoltre i seguenti criteri:

- durante il viaggio d'istruzione la vigilanza degli alunni sarà a totale carico degli insegnanti della classe;

- la durata complessiva dei viaggi sarà stabilita in concerto con il Dirigente Scolastico, dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti;
- escursioni e visite didattiche possono essere svolte nell'arco dell'orario scolastico; è comunque necessaria l'autorizzazione dei genitori.

Gli scambi curricolari sono effettuati per una approfondita conoscenza della realtà socio-economica e delle tradizioni dei paesi e/o regioni oggetto di scambio. In assenza di tale autorizzazione gli alunni sono obbligati alla frequenza scolastica.

Gli insegnanti accompagnatori hanno responsabilità individuate sul gruppo a lui designato.

ORARI DELLA SCUOLA

Art. 30 - Orario delle lezioni

Inizio lezioni - Termine lezioni –

L'orario delle lezioni viene fissato dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno Scolastico.